*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 112° — Numero 44**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **ROMA - Venerdì, 19 febbraio 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1970



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### CONCORSI ED ESAMI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1970, n. **1315**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Genova, intese ad ottenere l'istituzione del corso di laurea in storia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Presso la facoltà di lettere e filosofia può essere istituito il corso di laurea in storia.

Il titolo di studio per l'ammissione al predetto corso di laurea, la durata e l'ordinamento del corso medesimo sono stabiliti dalla tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine nostro, dal Ministro per la pubblica istruzione.

All'elenco delle lauree e dei diplomi, di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la laurea in storia.

La tabella II, annessa al citato regio decreto n. 1652, è integrata nel senso che la facoltà di lettere e filosofia rilascia anche la laurea in storia.

Dopo la tabella XXXIII, annessa al citato regio decreto n. 1652, è inserita, assumendo il numero XXXIII-*bis*, la tabella allegata al presente decreto (Allegato *A*).

Art. 2.

A decorrere dall'anno accademico 1970-71 è istituito, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Genova, il corso di laurea in storia.

Art. 3.

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti suindicati è ulteriormente modificato nel senso che dopo l'art. 32 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi è inserito un nuovo articolo che assume il numero 33, contenente l'ordinamento del corso di laurea in storia con le seguenti aggiunte per i titoli di ammissione:

Alla lettera *a*) viene aggiunta la seguente precisazione: di cui agli articoli 29, 30, 31. Alla lettera *b*) viene aggiunta la seguente precisazione: di cui agli articoli 45, 46, 47. Alla lettera *c*) viene aggiunta la seguente precisazione: di cui agli articoli 9 e 11. Alla lettera *d*) viene aggiunta la seguente precisazione: di cui all'art. 23.

Anche l'art. 28 viene modificato nel senso che la facoltà di lettere e filosofia conferisce la laurea in lettere, la laurea in filosofia, la laurea in lingue e letterature straniere moderne, la laurea in storia e la laurea in geografia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *febbraio* 1971
*Atti del Governo, registro n.* 240, *foglio n.* 158. — CARUSO

TABELLA *XXXIII-bis*

LAUREA IN STORIA

Durata del corso di studi: tre anni.

Il corso di studi si distingue in quattro indirizzi: *a*) antico; *b*) medioevale; *c*) moderno; *d*) orientale.

Sono titoli di ammissione:

*a*) il primo anno dei corsi di laurea in lettere o in filosofia o in lingue e letterature straniere moderne con l'obbligo di avere superato almeno quattro esami negli insegnamenti fondamentali (per gli studenti di filosofia deve essere superato l'esame di storia della filosofia);

*b*) il primo anno del corso di laurea in giurisprudenza ed in scienze politiche con l'obbligo di aver superato almeno quattro esami negli insegnamenti fondamentali;

*c*) il primo anno del corso di laurea in economia e commercio, con l'obbligo di aver superato almeno quattro esami degli insegnamenti fondamentali;

*d*) il primo anno dei corsi di laurea appartenenti alle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, con l'obbligo di aver superato gli esami relativi ad almeno quattro delle seguenti materie: istituzioni matematiche, geografia, geologia, anatomia comparata, fisica, chimica generale ed inorganica, chimica organica, istologia ed embriologia, topografia e cartografia.

A) *Indirizzo antico*:

Sono insegnamenti fondamentali:

Storia greca;
Storia romana;
Storia del Mediterraneo antico orientale;
Epigrafia e antichità greche;
Epigrafia e antichità romane;
Papirologia;
Numismatica antica;
Archeologia;
Storia della filosofia antica.

Sono insegnamenti complementari:

Topografia antica;
Archeologia delle provincie romane;
Climatologia storica;
Ebraico;
Esegesi delle fonti di storia greca e romana;
Esegesi delle fonti di diritto romano;
Etruscologia ed archeologia italica;
Filologia greca e latina;
Geologia e sedimentologia storica;
Istituzioni di diritto romano;

Paleografia greca e latina;
Paletnologia;
Letteratura cristiana antica;
Letteratura greca;
Letteratura latina;
Storia ed istituzioni della Liguria antica;
Storia del cristianesimo antico;
Storia delle religioni del mondo classico;
Storia del diritto romano;
Storia dell'economia antica;
Storia del diritto greco;
Storia sociale del mondo antico;
Storia delle costituzioni del mondo antico.

B) *Indirizzo medioevale*:

Sono insegnamenti fondamentali:

Storia medioevale;
Paleografia latina e diplomatica;
Archivistica;
Letteratura latina medioevale;
Filologia romanza;
Storia bizantina;
Storia medioevale dell'oriente europeo (oppure: storia e antichità mussulmane);
Storia della filosofia medioevale;
Lettorato di latino.

Sono insegnamenti complementari:

Archeologia medioevale;
Antichità ed istituzioni medioevali;
Bibliografia e biblioteconomia;
Cronologia e cronografia;
Numismatica, sfragistica e araldica;
Linguistica, onomastica e toponomastica medioevali;
Epigrafia medioevale;
Filologia italiana;
Storia del diritto romano;
Storia del diritto italiano;
Storia del commercio e della navigazione;
Codicologia;
Publicistica e cronachistica medioevali;
Paleografia musicale;
Storia delle esplorazioni geografiche;
Storia dei paesi islamici;
Storia e civiltà precolombiane dell'America;
Lingua e letteratura catalana;
Paleografia greca;
Esegesi delle fonti della storia medioevale;
Papirologia;
Istituzioni di diritto romano;
Storia ed istituzioni della Liguria medioevale;
Geografia storica;
Storia dell'arte medioevale;
Letteratura umanistica;
Istituzioni militari medioevali;
Storia agraria medioevale.

C) *Indirizzo moderno*:

Sono insegnamenti fondamentali:

Storia moderna;
Storia contemporanea;
Cinematica dei fatti economici e sociali;
Storia della filosofia moderna e contemporanea;
Filosofia della scienza;
Letteratura italiana moderna e contemporanea;
Geografia politica ed economica;
Storia dei paesi slavi;
Storia americana.

Sono insegnamenti complementari (quelli indicati in gruppo non possono essere scelti separatamente, fuorchè sia indicato « oppure »):

Storia del giornalismo;
Storia del Rinascimento;
Storia dell'età della riforma e della controriforma;
Storia dell'età dell'illuminismo;
Storia del Risorgimento;
Storia delle Chiese cristiane, diritto ecclesiastico o diritto canonico;
Storia del movimento operaio;
Storia del movimento contadino;
Storia dei partiti politici;
Storia delle istituzioni politiche, istituzioni del diritto pubblico;
Storia del diritto italiano, istituzioni di diritto privato;
Storia dei trattati e relazioni internazionali, diritto internazionale;
Storia della Liguria moderna, diritto regionale;
Filosofia della storia;
Psicologia;
Sociologia;
Linguistica;
Storia della lingua italiana;
Cibernetica e teoria dell'informazione;
Statistica oppure calcolo delle probabilità, istituzioni di matematiche;
Storia delle matematiche, istituzioni di matematiche;
Storia della medicina, antropologia oppure genetica, oppure anatomia comparata, oppure istologia ed embriologia, oppure biologia generale;
Storia della dottrina chimico-inorganica, chimica generale ed inorganica (I anno);
Storia dell'urbanistica, storia dell'arte moderna e contemporanea;
Storia della tecnica, elementi di macchine, oppure elettronica, oppure arte mineraria, oppure idraulica, oppure complementi di scienza delle costruzioni, oppure complementi di tecnica delle costruzioni, oppure tecnologie generali, oppure tecnica ed economia dei trasporti;
Cronologia e tecniche della misura del tempo, oppure cosmologia, astronomia, fisica (I anno);
Storia della geografia oppure storia delle esplorazioni, geografia fisica;
Interpretazione aereofotografica, geologia;
Storia dell'agricoltura, ecologia;
Storia del commercio, oppure storia dell'industria, economia politica, merceologia;
Storia della moneta e della banca, scienza delle finanze;
Storia navale, tecnologia della nave oppure costruzioni navali oppure architettura navale;
Storia dell'arte moderna e contemporanea.

D) *Indirizzo orientale*:

Sono insegnamenti fondamentali:

Storia dei paesi afro-asiatici;
Storia e geografia dell'Asia orientale;
Storia religiosa dell'oriente cristiano;
Islamistica;
Africanistica;
Assirologia ed archeologia orientale;
Indologia;
Filosofia dell'India e dell'Asia orientale;
Sanscrito.

Sono insegnamenti complementari:

Egittologia;
Lingua e letteratura araba;
Lingua e letteratura persiana;
Etruscologia ed archeologia italica;
Storia della filosofia antica;
Filologia semitica;
Lingua e letteratura armena;
Religioni dell'India e dell'estremo oriente;
Epigrafia semitica;
Lingua e letteratura turca;
Lingua e letteratura cinese;
Lingua e letteratura giapponese;
Lingue arie moderne dell'India (indostano e bengalico).

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno nove scelti fra i complementari che comprendono i quattro esami superati nel corso di laurea di provenienza purchè non vengano ripetuti nel nuovo corso di laurea.

Due esami complementari dovranno essere scelti fra le seguenti discipline:

Storia economica;
Storia delle dottrine politiche;
Storia delle dottrine economiche;
Teoria e storia della storiografia;
Storia della scienza e della tecnica.

Altri due esami fra le seguenti discipline:

Lingua e letteratura inglese;
Lingua e letteratura francese;

Lingua e letteratura tedesca;
Lingua e letteratura spagnola;
Lingua e letteratura russa.

Tre esami complementari per ciascun indirizzo potranno essere scelti fra i fondamentali ed i complementari degli altri indirizzi.

L'esame di laurea in storia, consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato in uno degli insegnamenti relativi al corso di laurea ed in rapporto al carattere della laurea stessa e dell'indirizzo prescelto.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
MISASI

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 novembre 1970.

**Nomina di un membro effettivo della commissione centrale della carta.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1484, che disciplina la distribuzione della carta, il prezzo di vendita dei giornali quotidiani e il numero delle pagine dei quotidiani e dei periodici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 1948, relativo alla costituzione, ai sensi dell'art. 2 del predetto decreto, della commissione centrale per la disciplina della distribuzione della carta, del prezzo di vendita dei giornali quotidiani e della determinazione del numero delle pagine per quotidiani e periodici;

Visti i propri decreti 23 giugno 1949, 5 maggio 1951, 17 ottobre 1952, 22 settembre 1954, 25 settembre 1956, 4 giugno 1958, 4 aprile 1963, 18 luglio 1967, 15 novembre 1967, 5 aprile 1968, 9 maggio 1969 e 15 ottobre 1970, con i quali sono state apportate varianti alla composizione della commissione stessa;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo dott. Giuseppe Fenu;

Vista la comunicazione 5 novembre 1970, con la quale la Federazione italiana editori giornali ha designato il dott. Carlo Masseroni a membro effettivo in seno alla commissione centrale carta in sostituzione del dottor Giuseppe Fenu;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Dalla data del presente decreto il dott. Carlo Masseroni è chiamato a far parte della commissione centrale della carta, incaricata della disciplina della distribuzione della carta, prezzo di vendita dei giornali quotidiani e della determinazione del numero delle pagine per quotidiani e periodici, in qualità di membro effettivo in rappresentanza della Federazione italiana editori giornali ed in sostituzione del dott. Giuseppe Fenu.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 novembre 1970

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANTONIOZZI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1970*
*Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 363*

(1038)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1970.

**Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi agli impianti necessari per la realizzazione del collegamento telefonico in ponte radio Catania-Palermo, interessante i comuni di Belmonte Mezzagno e Misilmeri.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188 e regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Vista la relazione tecnica ed il piano di massima redatti dalla Direzione centrale impianti reparto IV ponti radio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici riguardanti l'installazione del collegamento in ponte radio Catania-Palermo relativamente alla stazione ripetitrice Portella Larga;

Visto l'art. 180 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il verbale della 346ª adunanza tenuta il 28 novembre 1968 dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il verbale della 383ª adunanza tenuta il 30 aprile 1970 dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Ritenuta la necessità e l'urgenza, in rapporto alla realizzazione degli impianti di telecomunicazioni previsti nel programma di sviluppo e potenziamento della R.T.N. in ponte radio, di dichiarare di pubblica utilità le opere sopradescritte onde assicurare il rispetto delle scadenze prestabilite nel piano citato e superare con l'esperimento delle procedure di espropriazione difficoltà di vario ordine con le ditte proprietarie dei suoli interessati;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili i lavori relativi agli impianti necessari per la realizzazione del collegamento in ponte radio Catania-Palermo interessante i comuni di Belmonte Mezzagno e Misilmeri (Palermo).

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a procedere ad occupazioni d'urgenza, espropriazioni per causa di pubblica utilità, a costituire e ad imporre servitù e limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie, anche durante l'esecuzione dei lavori.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 le espropriazioni ed i lavori dovranno incominciarsi dalla data del presente decreto e compiersi entro il 31 dicembre 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1970

*Il Ministro*: BOSCO

(1041)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Reduci autisti e meccanici - C.R.A.M. », con sede in Formia.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 gennaio 1971, il dott. Augusto Santoro è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Reduci autisti meccanici - CRAM », con sede in Formia (Latina), in sostituzione del sig. Giuseppe Antonio Conte.

**(972)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Castroreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1971, il comune di Castroreale (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.510.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1556)**

**Autorizzazione al comune di Casteltermini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1971, il comune di Casteltermini (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 212.149.134, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1557)**

**Autorizzazione al comune di Alanno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1971, il comune di Alanno (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.010.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1558)**

**Autorizzazione al comune di Acciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1971, il comune di Acciano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.141.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1559)**

**Autorizzazione al comune di Borrello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1971, il comune di Borrello (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.091.449, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1560)**

**Autorizzazione al comune di Castell'Umberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1971, il comune di Castell'Umberto (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.012.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1561)**

**Autorizzazione al comune di Celano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1971, il comune di Celano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.430.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1562)**

**Autorizzazione al comune di Castelvecchio Subequo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1971, il comune di Castelvecchio Subequo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.898.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1563)**

**Autorizzazione al comune di Castelvecchio Calvisio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1971, il comune di Castelvecchio Calvisio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.416.742, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1564)**

**Autorizzazione al comune di Caporciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1971, il comune di Caporciano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.588.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1565)**

**Autorizzazione al comune di Cagnano Amiterno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1971, il comune di Cagnano Amiterno (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.974.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1566)**

**Autorizzazione al comune di Cefalà Diana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1971, il comune di Cefalà Diana (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.015.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1567)**

**Autorizzazione al comune di Casalvecchio Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1971, il comune di Casalvecchio Siculo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.895.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1568)**

**Autorizzazione al comune di Falcone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1971, il comune di Falcone (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.943.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1569)**

**Autorizzazione al comune di Grammichele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1971, il comune di Grammichele (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.540.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1570)**

**Autorizzazione al comune di Gravina di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1971, il comune di Gravina di Catania (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1571)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 32

**Corso dei cambi del 17 febbraio 1971 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 623,49 | 623,20 | 623,15 | 623,26 | 623,15 | 623,48 | 623,22 | 623,26 | 623,49 | 623,20 |
| Dollaro canadese | 618,25 | 618 — | 618 — | 618 — | 617,20 | 618,25 | 617,97 | 618 — | 618,25 | 618 — |
| Franco svizzero | 145,12 | 145,08 | 145,07 | 145,065 | 145 — | 145,11 | 145,06 | 145,065 | 145,12 | 146,06 |
| Corona danese | 83,28 | 83,28 | 83,26 | 83,28 | 83,25 | 83,28 | 83,275 | 83,28 | 83,28 | 83,20 |
| Corona norvegese | 87,32 | 87,31 | 87,31 | 87,325 | 87,30 | 87,32 | 87,32 | 87,325 | 87,32 | 87,28 |
| Corona svedese | 120,44 | 120,55 | 120,55 | 120,545 | 120,30 | 120,45 | 120,54 | 120,545 | 120,44 | 120,40 |
| Fiorino olandese | 173,50 | 173,45 | 173,44 | 173,425 | 173,30 | 173,50 | 173,44 | 173,425 | 173,50 | 173,43 |
| Franco belga | 12,56 | 12,558 | 12,5575 | 12,559 | 12,55 | 12,56 | 12,5595 | 12,559 | 12,56 | 12,56 |
| Franco francese | 112,97 | 112,96 | 112,98 | 112,95 | 112,90 | 112,98 | 112,97 | 113,95 | 112,97 | 112,95 |
| Lira sterlina | 1508 — | 1507,75 | 1507,30 | 1507,90 | 1507 — | 1508 — | 1507,85 | 1507,90 | 1508 — | 1507,75 |
| Marco germanico | 171,73 | 171,68 | 171,68 | 171,675 | 171,60 | 171,72 | 171,655 | 171,675 | 171,73 | 171,67 |
| Scellino austriaco | 24,07 | 24,06 | 24,075 | 24,0730 | 24,13 | 24,07 | 24,07375 | 24,0730 | 24,07 | 24,07 |
| Escudo portoghese | 21,91 | 21,90 | 21,905 | 21,91 | 21,95 | 21,90 | 21,90 | 21,91 | 21,91 | 21,91 |
| Peseta spagnola | 8,95 | 8,95 | 8,96 | 8,9585 | 8,95 | 8,95 | 8,9595 | 8,9585 | 8,95 | 8,95 |

**Media dei titoli del 17 febbraio 1971**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 90,175 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,375 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 83,425 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 90,225 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 95,25 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 95,90 |
| » 5 % (Beni esteri) | 90,325 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 91,725 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 90,95 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 91,125 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 97,925 |
| » » » 5,50 % 1976 | 98,575 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 | 99,40 |
| » » » 5,50 % 1977 | 99,75 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,375 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,95 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) | 98,30 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 96,175 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 94,60 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss | 94,475 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 94,125 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 94,225 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 98,575 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* NAPOLITANO

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 17 febbraio 1971**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 623,24 |
| Dollaro canadese | 617,985 |
| Franco svizzero | 145,062 |
| Corona danese | 83,277 |
| Corona norvegese | 87,322 |
| Corona svedese | 120,542 |
| Fiorino olandese | 173,432 |
| Franco belga | 12,559 |
| Franco francese | 112,96 |
| Lira sterlina | 1507,875 |
| Marco germanico | 171,665 |
| Scellino austriaco | 24,073 |
| Escudo portoghese | 21,905 |
| Peseta spagnola | 8,959 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Concorso per esami a novanta posti di vice perito tecnico disegnatore in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 17 ottobre 1935, n. 1956;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, concernente il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto che nel ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito di cui alla tabella 24 allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1479 avente un organico di duecentoquarantacinque unità, sono attualmente vacanti centoquarantuno posti;

Constatata, in relazione alle attuali, pressanti esigenze di servizio, l'urgente necessità di ripianare l'organico del predetto ruolo mediante immissione di nuovi elementi e di bandire, pertanto, un pubblico concorso per le disponibilità dello organico stesso che numericamente corrispondano all'effettivo fabbisogno di personale;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1968, registro n. 6 Difesa, foglio n. 100, col quale in attuazione del primo comma dell'art. 56 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965 n. 1479, è stato bandito un concorso a centodiciannove posti di vice perito tecnico disegnatore in prova nel ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dello Esercito concorso riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli del personale della carriera esecutiva dell'Esercito e superato soltanto da cinque candidati;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1969, registro n. 26 Difesa, foglio n. 375, col quale in attuazione dell'ultimo comma dell'art. 56 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, è stato bandito un concorso a centotredici posti di vice perito tecnico disegnatore in prova nel menzionato ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito, concorso riservato al personale impiegatizio non di ruolo di 2ª categoria in servizio presso l'Amministrazione della Difesa;

Considerato che per la partecipazione a quest'ultimo concorso sono pervenute n. 3 domande e che il termine utile per la presentazione delle relative domande è ormai scaduto;

Considerata la necessità che, in sede di reclutamento di nuovo personale secondo le ordinarie forme, siano comunque salvaguardate le aspettative dei tre impiegati che hanno chiesto di partecipare al suddetto concorso a centotredici posti di vice perito tecnico disegnatore in prova nel ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito, indetto con decreto ministeriale 3 marzo 1969;

Considerato che, a tale scopo, occorre ora tenere indisponibili n. 3 posti sui centoquarantuno vacanti nel ruolo e che, pertanto, nell'organico del ruolo stesso esiste, al momento, una disponibilità di centotrentotto posti;

Valutato in novanta unità l'attuale, effettivo fabbisogno di personale in relazione alle accertate esigenze del servizio;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

*Numero dei posti messi a concorso*

E' indetto un concorso per esami a novanta posti di vice perito tecnico disegnatore in prova nel ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito, così suddivisi:

1) vice perito tecnico disegnatore nel ramo di specializzazione tecnologico-meccanico . . . . posti 49

2) vice perito tecnico disegnatore nel ramo di specializzazione architettonico-edile . . . . . posti 41

Art. 2.

*Requisiti generali d'ammissione*

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18;

3) età non superiore agli anni 32, salvo le eccezioni consentite, a termini dell'allegato 2 al presente bando, per le categorie di concorrenti ivi previste;

4) buona condotta morale e civile;

5) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti od imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

6) possesso di uno dei seguenti titoli di studio conseguito presso un istituto statale o presso un istituto legalmente riconosciuto e che sia, comunque, valido per la partecipazione a concorsi d'accesso a carriere impiegatizie dello Stato:

*a*) diploma di abilitazione a perito tecnico conseguito presso un istituto di istruzione professionale o presso un istituto industriale oppure di licenza di istituto industriale, per gli aspiranti ai posti nel ramo di specializzazione tecnologico-meccanico;

*b*) diploma di maturità artistica conseguito presso un liceo artistico oppure diploma di abilitazione tecnica in agrimensura, oppure diploma di abilitazione a perito edile conseguito presso un istituto industriale, per gli aspiranti ai posti nel ramo di specializzazione architettonico-edile;

7) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

8) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non esserne stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo articolo 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

*Domanda e termine di presentazione*

La domanda di ammissione al concorso, redatta sulla prescritta carta bollata, secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente bando, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili, divisione 11ª - Palazzo dell'Esercito - 00100 Roma, e dovrà essere spedita alla direzione generale stessa a mezzo raccomandata entro il termine perentorio del 15 aprile 1971.

Ai fini dell'accertamento della tempestività della presentazione della domanda entro il citato termine (15 aprile 1971) fa fede la data del timbro apposto dall'ufficio postale sulla raccomandata con la quale sarà spedita la domanda stessa.

Art. 4.

*Dichiarazioni da formulare nella domanda*

Nella domanda per l'ammissione al concorso l'aspirante, oltre al proprio cognome e nome, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

*a*) la data e il luogo della sua nascita;

*b*) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

*c*) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*d*) le eventuali condanne penali riportate;

*e*) la specie del titolo di studio posseduto (da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento);

*f*) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta per i soli aspiranti di sesso maschile);

g) gli eventuali servizi — siano, o meno, in atto — prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con la precisa indicazione, relativamente al servizio o ai servizi già conclusisi, delle cause di risoluzione del relativo rapporto o dei relativi rapporti di pubblico impiego;

h) la situazione o le situazioni, fra quelle indicate nello allegato 2 al presente bando, per il riconoscimento del titolo alla elevazione del limite massimo di età o del titolo a che si prescinda da detto limite ai fini dell'ammissione al concorso (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso).

La domanda di partecipazione al concorso dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione anche di una sola di esse non è sanabile e determinerà l'invalidità, e conseguente inaccoglibilità, della domanda stessa e l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Sarà, del pari, considerata invalida e non sanabile la domanda in cui l'aspirante abbia concentrato la formulazione delle singole dichiarazioni (od anche solo di parte di esse) nell'unica e generica dichiarazione di possedere tutti i requisiti o di trovarsi in tutte le condizioni prescritte dal bando di concorso (od espressioni consimili).

Comunque, l'invalidità della domanda per le cause suaccennate potrà essere rimossa ad iniziativa dell'aspirante stesso qualora egli faccia pervenire alla Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero, entro il termine previsto dal precedente art. 3, le necessarie integrazioni alla domanda oppure una nuova regolare domanda.

Art. 5.

Segue: *dichiarazioni da formulare nella domanda*

Nella stessa domanda di ammissione al concorso l'aspirante dovrà anche dichiarare:

ad integrazione della dichiarazione di cui alla lettera e) del precedente art. 4:

da quale istituto di istruzione ed in quale anno sia stato rilasciato il titolo di studio, nonchè l'eventuale specializzazione conseguita (da trascrivere dal relativo documento secondo l'esatta denominazione in esso contenuta);

ad integrazione dell'eventuale dichiarazione di cui alla lettera g) del precedente art. 4:

la durata dei servizi prestati (sia in atto sia precedentemente) come impiegato presso pubbliche amministrazioni e la indicazione della relativa carriera, ruolo e qualifica se trattasi di servizi prestati in ruolo ovvero della relativa qualifica e categoria se trattasi di servizi non di ruolo;

ed inoltre:

il proprio recapito, il comune di attuale residenza e i comuni ove, eventualmente, abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

I candidati che si trovino alle armi dovranno, altresì, indicare la loro residenza anteriormente alla chiamata alle armi.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso che le comunicazioni vadano disperse in conseguenza di inesatte indicazioni o di mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso;

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione a qualunque sede di primo impiego;

l'eventuale sua appartenenza a categorie di minorati fisici (invalidi di guerra ed invalidi civili di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti).

Art. 6.

*Firma dell'aspirante sulla domanda*
*Invalidità non insanabili della domanda*

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa che deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione si riserva la facoltà, nel caso che la domanda, tempestivamente pervenuta, risulti affetta da invalidità non insanabile, di prefissare all'aspirante, per la regolarizzazione della stessa, un nuovo breve termine perentorio, decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, la domanda di ammissione al concorso sarà considerata definitivamente invalida e, pertanto, inaccoglibile.

Art. 7.

*Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso*

Il concorso sarà svolto con le modalità contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (contenente le relative norme di esecuzione) ai quali si rinvia per tutto ciò che non è contemplato nei precedenti e nei seguenti articoli.

Art. 8.

*Prove d'esame e votazione*

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la relativa commissione esaminatrice da comporre ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686.

I concorrenti saranno sottoposti alle prove d'esame indicate nell'allegato 3 al presente bando, prove che avranno luogo presso la sede che il Ministero riterrà di stabilire.

Il diario ed il luogo relativi alle prove scritte saranno comunicati ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse. Del diario di tali prove verrà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte e la prova orale i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 9.

*Riserva di posti e preferenza a parità di merito*
*Presentazione dei documenti relativi*

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che si trovino nelle condizioni per essere considerati ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) o per essere considerati, agli effetti della legge 2 aprile 1968, n. 482, invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e profughi disoccupati (intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani di cui alle leggi 15 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744), saranno tenuti, qualora intendano far valere il titolo alla riserva di posti prevista dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843 e successive estensioni (cfr. art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868) e dall'art. 12, ultimo comma, della predetta legge n. 482, ad esibire i documenti indicati nello allegato 4 al presente bando.

Tali documenti dovranno essere inviati, con l'indirizzo di cui al primo comma del precedente art. 3, direttamente ad iniziativa degli interessati in modo che pervengano alla Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero della difesa

nel termine perentorio di venti giorni da computare dal giorno successivo a quello in cui essi avranno sostenuto l'ultima prova del concorso (prova orale). Decadrà dal titolo alla riserva lo aspirante i cui documenti saranno, per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale), pervenuti alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Parimenti, i concorrenti che avranno superato la prova orale ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengano ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nello stesso allegato 4 al presente bando, da avviare, con l'indirizzo di cui al primo comma del precedente art. 3, in modo che pervengano alla Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero della difesa nel termine perentorio di venti giorni da computare dal giorno successivo a quello in cui i concorrenti stessi avranno sostenuto l'ultima prova del concorso (prova orale). Decadrà dal titolo alla preferenza l'aspirante i cui documenti saranno, per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale), pervenuti alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Il termine per la presentazione dei documenti di cui sopra, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La data di arrivo dei documenti sarà attestata dal timbro-data della predetta direzione generale.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva dei posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare.

Art. 10.

*Approvazione della graduatoria*
*Dichiarazione dei vincitori e degli idonei*

Previo accertamento della regolarità del procedimento sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati che hanno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di tale graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori sarà comunque approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo articolo 11 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

L'anzidetto decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati semplicemente idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

*Presentazione dei documenti per la nomina*

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al presente bando, i quali, avviati con l'indirizzo di cui al primo comma del precedente art. 3, dovranno pervenire alla Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero della difesa entro il perentorio termine di giorni trenta da computare dal giorno successivo a quello in cui gli interessati avranno ricevuto la predetta comunicazione. Decadrà dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori, con conseguente preclusione dal diritto alla nomina, l'aspirante i cui documenti saranno — per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale) — pervenuti alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Detto termine, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La data di arrivo dei documenti sarà attestata dal timbro-data della direzione generale di cui sopra.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni proprie del ruolo al quale si riferisce il concorso di cui al presente decreto sarà accertata secondo le modalità di cui all'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento delle prove d'esame.

Art. 12.

*Regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità*

Le copie autentiche degli atti e documenti ottenute con i sistemi previsti nell'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, o con i procedimenti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (v. tabella *B*) integrato dal decreto 10 aprile 1966, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, se l'originale non sia esplicitamente richiesto, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore e siano state autenticate, giusta art. 14 della citata legge n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco nonchè dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale dev'essere prodotto il documento.

Tutte le copie di atti e documenti nonchè tutti gli estratti, i certificati, le attestazioni e le dichiarazioni indicate negli allegati 4 e 5 al presente bando sono soggetti all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, quale risulta modificato dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1550 e dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267, e successive modificazioni.

L'esenzione dall'imposta di bollo è consentita per i candidati indigenti relativamente alle copie ed estratti dei registri dello stato civile e del casellario giudiziale, ai certificati, alle dichiarazioni ed alle attestazioni di qualsiasi genere purchè essi presentino contemporaneamente un certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè gli estremi di tale certificato siano chiaramente riportati sull'atto in esenzione a cura dell'autorità che lo ha rilasciato.

Sono soggette a legalizzazione soltanto le firme di capi d'istituto di istruzione legalmente riconosciuto sui diplomi originali o sui certificati di studio dai medesimi rilasciati quando si tratti di istituto di istruzione avente sede fuori della provincia di Roma (legalizzazione da eseguirsi dal competente ufficio del provveditore agli studi) nonchè le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e quelle apposte dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari estere residenti nello Stato sugli atti e documenti formati nello Stato, rilasciati dai detti organi (legalizzazione da eseguirsi dalle autorità indicate nell'art. 17 della predetta legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per ogni altro aspetto che riguardi la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità provvedono le norme di cui alla stessa legge 4 gennaio 1968, n. 15.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ove alcuno dei documenti di cui agli allegati 4 e 5, tempestivamente pervenuto, risulti affetto da irregolarità formali non insanabili, di prefissare al concorrente, per la relativa regolarizzazione, un nuovo breve termine perentorio, decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, il concorrente decadrà, rispettivamente, dal diritto alla riserva di posti od alla preferenza a parità di merito ovvero dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori del concorso.

Art. 13.

*Nomina*

I vincitori del concorso che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno, con decreto ministeriale, la nomina a vice perito tecnico disegnatore in prova nel ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1970

*Il Ministro*: TANASSI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1970*
*Registro n. 69 Difesa, foglio n. 135*

ALLEGATO 1

(rif. articoli 3, 4, 5 e 6 del bando)

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso da redigersi sulla prescritta carta legale.

*N.B.* — Nella domanda l'aspirante dovrà fornire in modo esplicito ciascuna delle dichiarazioni indicate nello schema seguente. L'omissione anche di una sola di esse ovvero l'indicazione di esse in modo generico o cumulativo renderà la domanda invalida ed inaccoglibile come tale.

*Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione* 11ª - Palazzo dell'Esercito - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . ., nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a novanta posti di vice perito tecnico disegnatore in prova nel ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito, nel ramo di specializzazione . . . . . ., indetto con decreto ministeriale 31 ottobre 1970.

Fa presente (1) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età di 32 anni (1-*bis*) perchè (1-*ter*) . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (provincia di . . . . .) (2);

(3) di aver riportato la seguente condanna penale (o le seguenti condanne penali) . . . . .;

di possedere il seguente titolo di studio (4) . . . . con specializzazione (5) . . . . . rilasciato da (6) . . . . . nell'anno . . . . . e che tale titolo di studio è in tutto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 2 del bando di concorso;

(7) di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . . . .;

(8) di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . . presso . . . . . . (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione di appartenenza, anche se trattasi dell'Amministrazione della difesa) con la qualifica di . . . . . . della carriera . . . . (direttiva o di concetto o esecutiva per gli impiegati di ruolo) o della categoria . . . . . (prima o seconda o terza, per gli impiegati non di ruolo);

ovvero, in caso diverso,

di aver prestato servizio, in precedenza, come impiegato, dal . . . . al . . . . . presso . . . . . (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione) con la qualifica di . . . . . della carriera . . . . (direttiva o di concetto o esecutiva, per gli impiegati di ruolo) o della categoria . . . . . (prima o seconda o terza, per gli impiegati non di ruolo) e che la risoluzione del relativo rapporto di impiego fu dovuta a . . . . . (indicare la causa);

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare nel primo impiego l'assegnazione a qualunque sede;

di appartenere alla categoria de (9) . . . . . ;

di risiedere in (10) . . . . . .

. . . . . . . li, . . . . . .

Firma (11)

. . . . . . . . .

---

(1) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il 32° anno di età e si trovino in una, o più di una, delle situazioni indicate nell'allegato 2 del bando di concorso.

(1-*bis*) Ovvero, se del caso: «di aver diritto a che si prescinda nei propri confronti dal limite di età» (v. ultima parte dell'allegato 2 al bando di concorso).

(1-*ter*) Specificare quale o quali delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando dia titolo, nel caso specifico, all'agevolazione relativa al limite di età.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali.

(4) Da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento.

(5) Questa dichiarazione, ovviamente, va omessa se non sia stata conseguita alcuna specializzazione del titolo di studio. L'eventuale specializzazione dev'essere, comunque, indicata trascrivendòla dal relativo documento secondo l'esatta denominazione in esso contenuta.

(6) Indicare l'istituto statale d'istruzione di secondo grado o l'istituto legalmente riconosciuto che ha rilasciato il titolo di studio, trascrivendo integralmente dal documento la relativa denominazione.

(7) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti di sesso maschile.

(8) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti attualmente alle dipendenze di una pubblica amministrazione, ovvero che abbiano avuto precedenti rapporti d'impiego con una pubblica amministrazione.

(9) Invalidi di guerra o invalidi civili di guerra (e assimilati, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti. A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che appartengano a tali categorie.

(10) Indicare la residenza in modo chiaro e secondo l'ordine seguente: via e relativo numero, numero di codice postale, comune e provincia.

Indicare anche la precedente residenza se il cambio sia avvenuto da meno di un anno.

L'aspirante, ove desideri che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione ad un recapito diverso da quello della residenza, dovrà, in aggiunta alla dichiarazione riguardante la residenza stessa, specificare in modo chiaro l'indirizzo per le comunicazioni di cui sopra (via e relativo numero, numero di codice postale, comune e provincia).

(11) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

ALLEGATO 2

(rif. art. 2, primo comma, n. 3), del bando)

Il limite massimo di età indicato nell'art. 2 (primo comma, n. 3) del bando ai fini della partecipazione al concorso è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso risultino coniugati nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni per gli aspiranti che:

*a*) appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purche non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

*b*) siano profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Libia (il beneficio è limitato ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (il beneficio è limitato, in quest'ultimo caso, ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra o siano connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri paesi del continente africano per i motivi e nei limiti di tempo stabiliti dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 (per i profughi e i connazionali rimpatriati che siano disoccupati cfr. più sotto n. 7), lettera *a*);

3) ad anni 39 per gli aspiranti che:

*a*) appartengano alla categoria dei partigiani combattenti, o ad altre categorie assimilate a quella dei combattenti, e siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero siano stati promossi per merito di guerra;

*b*) siano capi di famiglia numerosa, da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi, computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) del periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 per gli aspiranti che furono già colpiti dalle abrogate leggi razziali, salvo quanto previsto dal successivo numero 6), lettera *a*) per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente nei confronti degli aspiranti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria nei confronti degli aspiranti che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare (art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465).

Tutte le elevazioni del limite di età indicate sotto i precedenti numeri e lettere sono cumulabili fra loro, ma, anche in caso di cumulo, il limite massimo non può superare i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato, restando assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

6) ad anni 40:

*a*) per gli aspiranti che riportarono, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

*b*) per gli aspiranti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) ad anni 55: per gli aspiranti che debbano essere considerati, secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482:

*a*) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati) ovvero profughi in stato di disoccupazione (*);

*b*) invalidi per servizio;

*c*) invalidi del lavoro;

*d*) invalidi civili;

*e*) sordomuti;

*f*) orfani e vedove di coloro che siano morti — ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio — per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro.

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso:

*a*) nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

*b*) nei confronti degli aspiranti che, alla stessa data, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

*c*) nei confronti degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o della Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili.

Sono, comunque, esclusi dal beneficio, e quindi dal concorso, gli aspiranti che abbiano compiuto il 65° anno di età, limite previsto dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

---

(*) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306; 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

ALLEGATO 3
(rif. art. 8 del bando)

## RAMO DI SPECIALIZZAZIONE TECNOLOGICO-MECCANICO
(posti 49)

### PROVE SCRITTE

*Rilievo dal vero e trasporto in scala.*

Dato al vero un meccanismo o una parte di macchina, il candidato dovrà eseguire lo schizzo quotato della parte (o delle parti costituenti il meccanismo) e successivamente eseguire il disegno costruttivo, nella scala indicata dalla commissione, nelle varie rappresentazioni (in proiezioni ortogonali) e sezioni, completo di quote, tolleranze di lavorazione, segni di lavorazione, dell'indicazione della materia prima, eventuale trattamento termico e rivestimento delle superfici, secondo le norme di unificazione vigenti.

Se trattasi di meccanismo, dovrà essere eseguito anche il disegno di montaggio.

*Progettazione e disegno esecutivo.*

Dato lo schizzo di larga indicazione di un congegno, con le sue dimensioni di massima, il candidato dovrà sviluppare l'idea meccanica e procedere alla compilazione dei disegni necessari per la costruzione (insieme e particolari).

Il candidato dovrà, in una particolareggiata relazione scritta, illustrare il concetto seguito, chiarire la soluzione adottata ed esporre i calcoli eseguiti per la verifica del dimensionamento strutturale delle parti costituenti il congegno e che saranno indicate nel tema.

Detta relazione darà anche prova della capacità del candidato ad esprimersi in forma chiara, propria e corretta.

### PROVA ORALE

*Matematica.*

Le operazioni aritmetiche tutte con numeri interi, frazionari e decimali, calcolo letterale e algebrico, equazioni di primo e secondo grado, calcolo logaritmico.

Geometria piana: retta, angoli, triangoli, poligoni, circonferenza.

Geometria solida: angoli, diedri e poliedri - solidi comuni - misure di superficie e volumi.

Trigonometria piana: sino alla risoluzione dei triangoli inclusa.

Impiego del regolo calcolatore.

*Fisica.*

Proprietà generale dei corpi e proprietà dei solidi, peso specifico e densità.

Cenni di idrostatica, aerostatica, acustica, ottica, termologia, magnetismo, elettricità, principali macchine elettriche, principali strumenti per misure elettriche, elettrostatica, elettrodinamica; principi essenziali, leggi fondamentali, applicazioni industriali, pratiche relative.

Metalli principali: ferro, rame, piombo, nichelio, stagno, zinco, alluminio, argento, oro, platino. Le principali leghe con particolare riguardo alla lega ferro-carbonio.

*Meccanica applicata.*

Nozioni di meccanica applicata alle costruzioni e resistenza dei materiali.

Forze e loro rappresentazione grafica, composizione e decomposizione, momenti, coppie, centro di gravità e sua determinazione per linee, superfici e volumi più comuni.

Moto uniforme, vario, rotatorio, oscillatorio; elementi essenziali e caratteristici.

Macchine semplici, ingranaggi, trasmissioni.

Leggi fondamentali della dinamica.
Azioni deformanti (trazione, compressione, taglio, flessione e azione combinata), applicazioni relative.
Caldaie, motrici a vapore, motori endotermici, motrici e macchine idrauliche.
Cenni sulla produzione dell'acciaio e della ghisa e sulla tecnologia delle lavorazioni a caldo e con macchine a truciolo.
Macchine utensili per la lavorazione del legno.

*Tecnologie.*

*Disegno tecnico*: disposizioni delle proiezioni - sezioni - indicazioni dei materiali nelle sezioni - quotatura in relazione alle lavorazioni - indicazione della qualità delle superfici - rugosità - segni di lavorazione.

*Unificazione*: l'unificazione nell'industria - norme e tabelle UNI.

*Tolleranze*: sistemi di tolleranza per lavorazioni meccaniche UNI e ISO - tolleranze ed accoppiamenti - definizioni e principi fondamentali - valutazione delle tolleranze da assegnare ad un dato accoppiamento.

*Filettature*: tipi e sistemi di filettatura - accoppiamenti filettati - tolleranze di lavorazioni per filettature.

*Calibri*: calibri fissi per alberi e per fori lisci e filettati - tolleranze di esecuzione dei calibri. Lettura del calibro a nonio, lettura del micrometro.

*Prova dei materiali*: prove meccaniche e tecnologiche di materiali metallici e caratteristiche relative. Acciai da costruzione: distinzione, simboli ed indicazione del tipo di acciaio secondo l'UNI.

*Trattamenti termici degli acciai*: ricottura - bonifica - normalizzazione - tempera - cementazione, ecc.

La prova orale verterà inoltre sui seguenti argomenti:

nozioni sull'ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa e sull'ordinamento dell'Esercito;

nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili e degli operai dello Stato.

## RAMO DI SPECIALIZZAZIONE ARCHITETTONICO-EDILE (posti 41)

### Prove scritte

*Disegno architettonico.*

Il tema verterà sullo studio del prospetto e la formazione di piante e sezioni di un edificio destinato ad uso militare, di cui sarà data la pianta schematica del pianterreno e le altezze dei vari piani, oppure saranno date le indicazioni fondamentali a ben precisarne la struttura, la forma, la destinazione ed il numero degli ambienti.

Il candidato dovrà dar prova di saper applicare all'edificio una conveniente decorazione architettonica ed una appropriata e razionale distribuzione degli ambienti.

Inoltre il candidato compilerà una particolareggiata descrizione dell'edificio che servirà a dare la prova della sua capacità ad esprimersi in forma chiara e propria.

*Disegno topografico.*

Il tema consisterà in una delle seguenti prove:

*a*) nel ricavare il profilo longitudinale e le sezioni trasversali di una strada o di un canale o corso d'acqua di cui si conoscono il tracciato, le distanze e le quote dei punti della livellazione o la planimetria a curve di livello;

*b*) nell'esecuzione di un disegno a curve di livello, dati i profili trasversali e longitudinali;

*c*) nel tracciare il profilo altimetrico del terreno secondo una o più date rette di un piano quotato ed a curve di livello.

### Prova orale

*Cultura tecnica.*

Topografia, planimetria, tracciamento di allineamenti e di curve. Rilievo del terreno con scopi e longimetri, calcolo della loro superficie ed esecuzione del disegno. Planimetrico polare e suo uso.

Rilevamento di un terreno con le poligonali. Rilievo dei fabbricati.

Altimetria, generalità, livellazione e strumenti per rilievi altimetrici, profili longitudinali, sezioni trasversali, piani quotati ed a curve di livello, pendenza di una retta e di un piano, scala di pendenza, pendenza di un terreno rappresentato a curva di livello.

*Costruzioni*: classificazione dei terreni in rapporto alla loro consistenza, pietre naturali (classifica ed uso), laterizi (classifica ed uso) muratura di pietrame, di laterizi e miste, costruzioni in pietra da taglio, volte semplici e composte (loro suddivisione, struttura, centinatura), solai in ferro e laterizi, soffitti in piano, centinati, loro struttura, copertura degli edifici, varie specie di copertura; grossa e piccola armatura di legname, capriate in legno, metalliche, vari tipi di capriate. Pavimenti, scale, strutture in cemento armato (piattebande, pilastri, solai, ecc.). Legnami e loro impiego, congiunzione di legnami, connessioni semplici e composte, denominazione e forma dei tagli e degli incastri che si fanno per assicurare le congiunzioni, uso dei legnami nelle parti completive degli edifici, ferro ed altri metalli che si impiegano nelle costruzioni, giunzione ed unione dei ferri nelle diverse armature.

Nozioni generali, della struttura e sulle parti dei ponti e ponticelli in muratura, in legname, in ferro, sulla struttura delle strade e loro rappresentazione grafica - tombini, fognature, gallerie, condutture acqua potabile e di distribuzione nell'interno degli edifici.

Calcolo di solai in legno e ferro.

*Cultura generale.*

*Matematica*: le operazioni aritmetiche tutte con numeri interi, frazionari e decimali, calcolo letterale ed algebrico, equazioni di primo e secondo grado, calcolo logaritmico.

*Geometria piana*: retta, angoli, triangoli, poligono, circonferenza.

*Geometria solida*: angoli, diedri, poliedri, solidi comuni, misure di superficie e volumi.

*Trigonometria piana*, fino alla risoluzione dei triangoli.

La prova orale verterà inoltre sui seguenti argomenti:

nozioni sull'ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa e sull'ordinamento dell'Esercito;

nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili e degli operai dello Stato.

*Il Ministro*: Tanassi

---

Allegato 4
(rif. art. 9 del bando)

### Categorie degli aventi titolo alla preferenza a parità di merito e documenti da esibire a dimostrazione del titolo

*N.B.* — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 12 del bando di concorso.

Gli appartenenti alle categorie di cui ai sottosegnati numeri 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 27), 30) e 31), possono esibire, in luogo dei documenti ivi indicati, un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la loro iscrizione nel rispettivo elenco dei disoccupati di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968 n. 482.

La presentazione di quest'ultimo certificato è comunque obbligatoria per i « profughi » (v. successivo n. 27) che intendano far valere il titolo alla riserva di posti.

Il certificato (che tiene luogo dei documenti indicati allo stesso n. 27) dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione.

1) Insigniti di medaglia al valor militare: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Invalidi di guerra (ed equiparati): decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3) Invalidi civili di guerra: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra,

oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4) Invalidi per servizio: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale lo interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5) Invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6) Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

7) Orfani dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

8) Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9) Orfani dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10) Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11) Feriti in combattimento: relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

12) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa) dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione.

13) Capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: attestato della scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi, con il relativo punteggio conseguito, il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazione frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15) Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro:

documento di cui al precedente n. 2) o n. 3) o n. 4) o n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16) Vedove non rimaritate dei caduti in guerra; vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra:

modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17) Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18) Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente.

19) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20) Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26) Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27) Profughi (*): documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

28) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della difesa: copia integrale autentica dello stato matricolare aggiornato o, a seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati se trattasi di servizio inerente a rapporto di impiego continuativo, con indicazione, sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, dei giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data e i motivi della eventuale cessazione, la qualifica e la categoria rivestite) nonchè i giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati.

29) Coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

30) Invalidi civili: certificato della commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625 attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonchè la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili dal quale risultino, insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale, gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

31) Sordomuti: certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se il concorrente sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

---

(*) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 e all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306; 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

*Il Ministro*: TANASSI

---

ALLEGATO 5
(rif. art. 11 del bando)

DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI DAI CONCORRENTI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA

*N.B.* — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 12 del bando di concorso.

A) *Da parte di tutti i concorrenti in genere, salvo che non si trovino in una delle situazioni indicate nelle successive lettere* B), C) *e* D):

1) estratto, non è ammesso il certificato, dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà esibire un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) diploma originale, o copia autentica, del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (v. art. 2 del bando).

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato. Insieme con il certificato-diploma il candidato dovrà esibire un certificato, di data non anteriore a quella della ricezione della comunicazione ministeriale di invito a presentare i documenti, con il quale la stessa autorità scolastica che rilasciò il certificato-diploma (od altra competente autorità superiore della pubblica istruzione) attesti che lo stesso certificato-diploma è tuttora da considerare ad ogni effetto valido come documento sostitutivo del diploma;

6) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua

invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) uno dei seguenti documenti militari (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

*a*) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) ovvero copia autentica del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa) rilasciati dall'autorità militare competente;

*b*) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare: copia autenticata del foglio matricolare aggiornato rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

*c*) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva: un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva se il giudizio è stato emesso dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato emesso da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

*d*) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico) dovranno recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

Dai certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovrà, altresì, risultare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri da 1) a 4) e il documento di cui al n. 6) dovranno essere prodotti in originale.

*Documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso*

In aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), i concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso avevano superato il limite massimo di età all'uopo prescritto (v. art. 2, n. 3) del bando) esibiranno i documenti specificati per ciascuna delle categorie di seguito elencate:

Concorrenti colpiti dalle abrogate leggi razziali:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente autorità israelitica, salvo quanto più sotto specificamente previsto per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Concorrenti che riportarono sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista:

relativa sentenza (copia autentica).

Concorrenti che riportarono sanzioni di polizia per lo stesso motivo o che furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dal prefetto della provincia nel cui territorio risiedono.

Concorrenti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare ovvero che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente università e dal quale risulti, fra l'altro, la precisa durata dell'appartenenza ai ruoli di assistente ordinario o del servizio prestato in qualità di assistente volontario od incaricato.

Concorrenti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 febbraio 1956, n. 1404:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dallo ufficio liquidazione dei predetti enti presso il Ministero del tesoro e dal quale risulti, fra l'altro, la data della cessazione del rapporto di impiego.

Concorrenti che siano coniugati con o senza prole o vedovi con prole o siano capi di famiglia numerosa:

stato di famiglia o certificato del sindaco dai quali risulti la composizione della famiglia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Concorrenti che siano profughi (*):

attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dalla quale risulti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso l'interessato era iscritto nell'elenco dei disoccupati previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, oppure, ove tale circostanza non ricorra, il documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari della località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

Concorrenti che siano sordomuti:

certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, ovvero un certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se l'interessato sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Concorrenti che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, o dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti; concorrenti, appartenenti alle stesse categorie, che siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o che siano stati promossi per merito di guerra, e concorrenti che siano (ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro:

documenti della stessa specie già indicata, per ciascuna delle categorie, nell'allegato 4 al presente bando, dai quali risulti, nei riguardi dell'interessato, la completa esistenza, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dello stato attributivo del titolo all'elevazione del limite massimo di età.

Qualora alcuna delle indicate situazioni sia stata fatta già valere per i benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso non è richiesta una nuova presentazione del documento o dei documenti in tale sede già prodotti, purchè questi siano regolari e siano idonei anche alla dimostrazione del titolo all'elevazione del limite massimo di età; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti trovantisi, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al con-

corso, nella posizione di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo presso amministrazioni dello Stato o di ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia o di vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti:

se dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso gli interessati non siano cessati dalle posizioni predette, il titolo a che si prescinda, nei loro confronti, dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso stesso sarà comprovato dalla copia dello stato matricolare o dello stato di servizio o del foglio matricolare che essi sono tenuti a presentare ai sensi delle successive lettere B) e C) del presente allegato. In caso diverso, gli interessati esibiranno, in aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7) del presente allegato, una copia autentica dello stato matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come impiegato di ruolo ovvero una copia autentica dello stato di servizio aggiornato attestante il servizio prestato come ufficiale in servizio permanente ovvero una copia autentica del foglio matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come operaio di ruolo o come sottufficiale in servizio permanente o come vicebrigadiere, graduato o militare di truppa in servizio continuativo.

Ove alcuno di questi ultimi documenti sia stato già esibito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso, non se ne richiede una nuova presentazione purchè il documento già esibito sia regolare; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nello inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili:

attestazione rilasciata dalla competente autorità militare comprovante la loro sopradescritta situazione.

B) *Da parte dei concorrenti che appartengano al personale statale di ruolo (impiegati ed operai)*:

1) copia integrale autentica dello stato matricolare o del foglio matricolare aggiornato rilasciato dall'amministrazione di appartenenza;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato medico, secondo modalità già prescritte alla precedente lettera A), n. 6), del presente allegato, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione (solo in originale).

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

C) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati) o che siano in servizio continuativo nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri*:

1) copia integrale autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, vice brigadieri, graduati e militari appartenenti ai predetti Corpi ed all'Arma dei carabinieri);

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 4), del presente allegato);

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

D) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva compreso il servizio in qualità di ufficiale di prima nomina*:

1) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro posizione militare nonchè la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 4), del presente allegato).

I documenti di cui ai numeri 1) e 3) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

---

(*) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

(582)

*Il Ministro*: TANASSI

ANTONIO SESSA, *direttore*

ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.